

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 30/04/2021

FATTO

1. In data 7.11.2011 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, per un importo dovuto complessivo di € 23.040,00 da rimborsare in n. 60 rate da € 384,00 ciascuna. In data 1.2.2013, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 13, sulla base di un conteggio estintivo nel quale risultava stornato, a favore del debitore, l'importo di € 197,22 a titolo di commissioni di gestione non maturate e di € 463,84 a titolo di commissioni di gestione non maturate.
2. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, il ricorrente ha adito quest'Arbitro per chiedere: in via principale, il rimborso integrale della provvigione in favore dell'intermediario del credito, eccependone la nullità per violazione del principio di indipendenza, oltre al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* delle *commissioni di attivazione, costi assicurativi, spese di istruttoria e commissioni di gestione*, al netto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata, e così per complessivi € 2.558,81 oltre interessi; in via subordinata, l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB, e pertanto il rimborso dell'importo complessivo di € 2.209,37, oltre interessi, determinato in applicazione del criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione anticipata.

3. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, chiede in via preliminare la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente ricorso con quello relativo ad un diverso finanziamento, sottoscritto tra le stesse parti - in quanto accomunati dalla medesima *causa petendi*.
4. Nel merito, eccepisce che il comportamento tenuto in sede di estinzione anticipata sia stato conforme alle istruzioni a suo tempo fornite dall'autorità di vigilanza e che la sentenza c.d. Lexitor (appresso citata) non può comportare il superamento della distinzione tra oneri *recurring* e oneri *up-front*, per come elaborata dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza, e che comunque la normativa su cui si è espressa la Corte di Giustizia non ha natura *self executing* e, dunque, non è destinata a produrre effetti nei c.d. *rapporti orizzontali*.
5. In merito alla richiesta di rimborso integrale delle commissioni di intermediazione, dichiara che la circostanza per cui il contratto sia stato sottoscritto per procura speciale dal medesimo soggetto che ha intermediato la pratica non è sufficiente a far venire meno l'indipendenza del mediatore. La procura speciale è stata rilasciata soltanto per il perfezionamento del contratto, rimanendo di competenza della banca ogni valutazione circa la concessione del prestito e le condizioni economiche da applicare. Produce copia della procura speciale, dell'incarico conferito dal ricorrente, della fattura emessa dall'intermediario del credito con dettaglio relativo alla composizione dell'importo e contabile del bonifico disposto in favore dell'intermediario del credito.
6. Eccepisce altresì la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, trattandosi di voce commissionale che remunera «una mera e formale attività di pre-analisi» e, in definitiva, a carattere *up-front*, e la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, trattandosi di voci commissionali «percepita dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende». Quanto alle commissioni di gestione, sostiene di averne rimborsato la quota non maturata all'atto dell'anticipata estinzione, e così per € 197,72, importo quantificato in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rileva inoltre che suddetto rimborso è avvenuto in conformità del piano di ammortamento del prestito. Con riguardo alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, dichiara di aver trasmesso alla compagnia assicurativa la richiesta di rimborso, da quantificare secondo il criterio previsto dalle condizioni generali di assicurazione, accettate dalla parte ricorrente e allegate alle controdeduzioni. La compagnia si è dichiarata disponibile al rimborso di € 580,27, importo calcolato secondo il criterio contrattuale. In ragione di tutto quanto sopra, l'intermediario chiede in via preliminare la riunione dei procedimenti; nel merito, il rigetto del ricorso o, in via subordinata, di essere condannato a rimborsare l'importo offerto alla parte ricorrente, tenendosi conto di quanto già rimborsato.

DIRITTO

7. Il Collegio non può accogliere la richiesta di riunione ex art. 274 c.p.c. del presente ricorso con quello relativo ad un diverso finanziamento sottoscritto tra le stesse parti, siccome – secondo la resistente – accomunati dalla medesima *causa petendi*. Si tratta in realtà di rapporti contrattuali autonomi e che, seppure di analogo tipo e fra le medesime parti, riguardano vicende sviluppatesi autonomamente e dedotti in diversi ricorsi, meritando pertanto d'essere considerati separatamente (nello stesso senso, v. già Coll. Roma, dec. n. 8058 del 4.5.2020: “*In via pregiudiziale, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l'istanza con la quale la parte resistente chiede la riunione del presente procedimento ad altri, sempre promossi dal medesimo ricorrente. Si tratta infatti di ricorsi distinti, ciascuno dei quali ha ad oggetto un diverso contratto, che può presentare specifiche problematiche*”).

8. Quanto alla domanda principale relativa alla nullità della clausola di intermediazione, motivata in base ad asserito difetto di indipendenza del mediatore creditizio - in quanto la conclusione del contratto sarebbe avvenuta tramite interposizione di un soggetto che risulta avere operato in qualità di “procuratore” della banca, implicando conseguentemente una violazione dell'art. 128 sexies T.U.B - deve ritenersi che essa – come già accertato in altro precedente di questo Collegio (dec. n. 6191 del 6.4.2020) vada accolta, seppure in virtù di quanto di seguito si rileverà, con conseguente diritto del ricorrente all'integrale restituzione dei costi di intermediazione.

9. Invero, sul punto, va richiamata la decisione n. 26526/19 del Collegio di Coordinamento, secondo cui *“nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies T.u.b., determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento.*

Ora, alla luce di tale decisione, non rientrano nella fattispecie considerata dal Collegio di Coordinamento le ipotesi di soggetti giuridici formalmente diversi. Ad avviso di questo Collegio, tuttavia, si configura la riferita patologia negoziale, anche laddove, come nella ipotesi in questione, il legame sia tale da compromettere irrimediabilmente l'indipendenza del mediatore creditizio. Invero, nel caso oggetto del presente ricorso, il contratto è sottoscritto, quale mediatore creditizio, da una società all'epoca iscritta nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B e, per l'intermediario, da un procuratore speciale. Parte ricorrente ha conferito l'incarico ad una società che, al momento della stipula, risultava socia della società, che ha sottoscritto il contratto in qualità di procuratore speciale della resistente”.

Su tale punto, l'intermediario eccepisce che *“la circostanza per la quale il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto per “procura speciale” dal medesimo soggetto che ha intermediato la pratica, di per sé non è sufficiente a far venir meno l'indipendenza del mediatore che, in tale qualità, ha presentato il cliente alla Banca.”*

Tale dato, viceversa, ad avviso del Collegio, evidenzia un collegamento tra l'intermediario e il mediatore creditizio, tale da comprometterne l'indipendenza. Ne deriva, quindi, il diritto della parte ricorrente all'integrale restituzione dei costi di intermediazione.

10. Quanto alla altra parte della domanda principale, avente ad oggetto il rimborso *pro quota* degli altri oneri, siccome non goduti, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 4455 del 27.4.2017 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* sia le *commissioni di attivazione*, che le *commissioni di gestione*, considerato come per esse il contratto non contenga un rinvio al piano di ammortamento; pertanto le commissioni di gestione sono state considerate in tabella come *recurring*.

Vanno invece considerati *up-front* i costi di intermediazione, anche a prescindere dalla produzione di un conferimento di incarico, così come *up-front* vanno ritenute le spese di istruttoria (Coll. Roma n. 16580 del 25.9.2020).

Con riguardo al *premio assicurativo*, infine, dovrà applicarsi invece il criterio contrattuale di rimborso risultante dalle condizioni di polizza depositate in atti, secondo la quantificazione operata dalla compagnia dell'importo.

11. Ne consegue che parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già rimborsato, l'importo che risulta dalla seguente tabella.

durata del finanziamento ▶		60
rate scadute ▶		13
rate residue		47
TAN ▶		4,50%

% restituzioni	
- in proporzione lineare	78,33%
- in proporzione alla quota interessi	62,61%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. attivazione (recurring)	€ 463,84	€ 363,34	€ 290,43	○	€ 463,84	-€ 100,50
○	comm. gestione (recurring)	€ 309,23	€ 242,23	€ 193,62	○	€ 197,22	€ 45,01
○	oneri assicurativi ...	€ 928,51	€ 727,33	€ 581,37	⊗	€ 580,27	€ 580,27
○	spese istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 274,17	€ 219,15	○		€ 219,15
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 743,93
interessi legali							si

12. Il rimborso complessivamente spettante al ricorrente comprende pertanto il predetto importo di € 743,93 oltre a quello dei costi di intermediazione nella loro interezza, pari ad € 1.612,80, e così per totali € 2.356,73.
13. L'importo complessivo dovuto al ricorrente va arrotondato all'unità di Euro (per eccesso, se il decimale dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se inferiore a 5), secondo quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".
14. Sull'importo così determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.357,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA